

AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN

OPERA DI ARREDI PER UFFICIO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER I CENTRI PER

L'IMPIEGO DELL'ASPAL, DURATA 36 MESI. CUP D71D21000120006 CIG 9535533AEC

L'anno duemilaventitrè, addì 01 del mese di marzo

Tra

La Dott.ssa Antonella delle Donne, nata a [REDACTED] il [REDACTED], nella sua

qualità di Direttore *ad interim* del Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro,

forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili dell'Agenzia sarda per

le politiche attive del lavoro (nomina Det. 3215/2022), con sede legale in

Cagliari alla Via Is Mirrionis n. 195, (C.F. 92028890926), nel prosieguo

indicata come "ASPAL" -

e

il Sig. Laezza Vincenzo, nato a [REDACTED] il [REDACTED], C.F.

[REDACTED], che partecipa al presente atto nella sua qualità di

amministratore unico dell'Impresa Laezza S.p.A. con sede legale in Napoli,

Piazza dei Martiri 30, C.F. 01377120637, P.IVA 07675550631, numero di

iscrizione nel Registro delle Imprese n°01377120637 tenuto dalla C.C.I.A.A.

di Napoli R.E.A. 645085 dal 24/11/2000, nel proseguo indicata come "Ditta" -

PREMESSO CHE

• con Determinazione a contrarre del Direttore del Servizio sicurezza dei

luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni di beni mobili e immobili

n.1895/ASPAL del 26/07/2022 è stata indetta, ai sensi degli articoli 34,

44, 52, 58, 60 e 95 del Codice dei contratti pubblici ss.mm.ii., una

procedura aperta informatizzata sopra soglia europea per l'affidamento

	della fornitura e posa in opera di arredi e sedute per ufficio a ridotto	
	impatto ambientale da destinare ai centri per l'impiego (Cpi), nella	
	forma dell'accordo quadro ai sensi art. 54 comma 3 del d.lgs n. 50/2016	
	ss.mm.ii." espletata nella piattaforma elettronica della Centrale di	
	Committenza SardegnaCAT aggiudicata secondo il criterio dell'offerta	
	economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs.	
	n. 50/2016 e ss.mm.ii;	
	<ul style="list-style-type: none"> • con la sopra citata Determinazione sono stati approvati gli atti di gara; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • con Determinazione del Direttore del Servizio sicurezza dei luoghi di 	
	lavoro, forniture e manutenzioni di beni mobili e immobili n.2383 del	
	5/10/2022 è stata nominata la Commissione giudicatrice preposta ai lavori	
	di aggiudicazione dell'appalto in oggetto;	
	<ul style="list-style-type: none"> • con Determinazione n. 136/ASPAL del 18/01/2023 si procedeva 	
	all'approvazione dei verbali di gara ed all'aggiudicazione del lotto	
	2, arredi per ufficio, alla Ditta Laezza S.p.A. la quale ha proposto	
	un ribasso offerto del 12.24%, per l'importo complessivo di Euro	
	1.134.457,96015 IVA esclusa (diconsi euro unmilionecentrotrentaquat-	
	troquattromilaquattrocentocinquantasette/78448);	
	<ul style="list-style-type: none"> • è stato assunto l'impegno di spesa sul capitolo SC03.9153 CDR 	
	00.00.01.02 Missione 01 Programma 06, Impegno di spesa n. 3160051515	
	del Bilancio di previsione 2023-2025;	
	Tutto quanto premesso, le parti come sopra costituite previa conferma e	
	ratifica della narrativa che precede e che dichiarano parte integrante e	
	sostanziale del presente contratto convengono e stipulano quanto segue:	
	Articolo 1 Normativa e atti di riferimento	

1. La Ditta Laezza S.p.A., come in atti rappresentata, con il presente contratto si obbliga legalmente e formalmente ad eseguire la fornitura del lotto di cui all'oggetto, nel pieno rispetto delle norme e prescrizioni vigenti in materia (in particolare da quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dal codice civile), di quanto previsto dagli atti di gara, dal Disciplinare di gara e dai relativi allegati, dall'offerta tecnica e suoi allegati dal Capitolato speciale e suoi allegati **(All.1)** nonché dall'offerta economica **(All.2)** presentata dalla Ditta.

2. La Ditta Laezza S.p.A., si impegna a rispettare tutte le clausole di cui al Piano triennale per la prevenzione della corruzione trasparenza - aggiornamento triennio 2022-2024 approvato con Determinazione del Direttore Generale n.1052 del 02.05.2022, pubblicato sul sito dell'ASPAL sezione Amministrazione Trasparente, finalizzato anche alla prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. L'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante, consultabili ai seguenti link:

<https://www.regione.sardegna.it/index.php?xsl=2365&s=44&v=9&c=94859&na=1&n=10&nodesc=2&art=1>

3. La Ditta Laezza S.p.A. dichiara, inoltre, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 53 comma 16 ter del D. Lgs. 161/2001 come modificato dall'art. 42 della Legge n. 190/2012 e di accettare il Patto di Integrità aggiornato;

4. Si dà atto che tutti i documenti citati, seppur non tutti materialmente

allegati al contratto, si intendono integralmente richiamati, conosciuti ed accettati dalle parti contraenti e che gli stessi formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono conservati agli atti del Servizio Sicurezza.

Articolo 2 Ordine di validità dei documenti

1. Nel caso di discordanza tra i documenti relativi al contratto, nell'interpretazione delle norme avranno prevalenza nell'ordine i seguenti documenti:

- a) Capitolato tecnico e allegati;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Offerta tecnica e economica presentata dalla Ditta;
- d) Contratto;

2. Nel caso di possibili diverse interpretazioni delle condizioni di fornitura, prevarrà l'interpretazione più favorevole all'ASPAL.

Articolo 3 Oggetto del contratto.

1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di arredi da ufficio, nella forma dell'accordo quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. lgs 50/2016, da destinare ai Centri per l'Impiego dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), secondo quanto dettagliatamente previsto nel Capitolato speciale e suoi allegati e nell'offerta tecnica e suoi allegati presentata in sede di gara.

Articolo 4 Caratteristiche generali e tecniche della fornitura

1. La Ditta dovrà svolgere la fornitura oggetto del presente contratto secondo quanto dettagliatamente previsto nel Capitolato speciale e allegati e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

2. La Ditta dovrà garantire l'attuazione di quanto proposto nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Articolo 5 Subappalto

La Ditta Laezza S.p.A., come dichiarato nel DGUE presentato, non intende avvalersi dell'istituto del subappalto.

Articolo 6 Estensioni e diminuzioni

1. L'ASPAL si riserva, per sopravvenute esigenze organizzative, la facoltà di estendere e/o diminuire la fornitura per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto ai sensi dell'art.106 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

2. Qualora l'ASPAL per mutate o sopravvenute esigenze richieda l'estensione del servizio, la fornitura dovrà essere eseguita alle stesse condizioni economiche indicate in offerta.

3. Ogni variazione di prestazione sia in aumento che in diminuzione dovrà essere preventivamente autorizzata in forma scritta dall'ASPAL.

Articolo 7 Durata dell'accordo quadro

Il presente contratto avrà la durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del primo ordinativo di fornitura e comunque fino all'esaurimento dell'importo complessivo conseguente al ribasso d'asta proposto dall'aggiudicatario per il Lotto oggetto del presente contratto.

Pertanto, il contratto di accordo quadro si intenderà estinto nei seguenti casi:

a) allo scadere dei 36 mesi, anche se l'importo complessivo non sia

	stato raggiunto con l'emissione degli eventuali ordinativi di	
	fornitura;	
	ovvero	
	b) nel caso in cui, a seguito dell'emissione degli eventuali ordinativi	
	di fornitura, l'importo complessivo sia stato raggiunto in un	
	periodo di tempo inferiore a 36 mesi.	
	c) Resta inteso che tale scadenza, debba intendersi prorogata per tutto	
	il tempo necessario ad eseguire o completare solamente le	
	prestazioni che siano state richieste con contratti attuativi/ordini	
	di intervento emessi dall'ASPAL nel periodo di vigenza contrattuale.	
	Detta proroga non darà diritto all'appaltatore a pretendere compensi	
	o indennizzi di qualsiasi genere.	
	Articolo 8 Ammontare del contratto	
	1. Il valore complessivo del contratto per 36 mesi ammonta ad Euro	
	1.134.457,96015 di cui € 4.821,44 oneri della sicurezza iva esclusa, €	
	414.314,48 iva esclusa costi per la manodopera, Iva al 22% € 249.580,751,	
	totale della fornitura iva inclusa € 1.384.038,71.	
	2. L'ASPAL individuerà, in funzione delle proprie esigenze, il quantitativo	
	di contratti attuativi dell'accordo quadro, dei quali vorrà usufruire	
	durante il periodo di vigenza dell'appalto; gli stessi interventi saranno	
	contabilizzati in base alla fornitura resa dalla ditta Appaltatrice.	
	3. L'importo del contratto come sopra individuato è da considerarsi quale	
	massimale a disposizione dell'Amministrazione e la Ditta non potrà vantare	
	alcun diritto sulle somme non eventualmente impiegate dalla Stazione	
	Appaltante.	

Articolo 9 Corrispettivi

1. Con la stipula del contratto relativo al presente accordo quadro non è dovuto da parte di Aspal al contraente alcun corrispettivo.

Il corrispettivo dovuto da Aspal al contraente, per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con la sottoscrizione del presente accordo quadro, verrà determinato in ciascun eventuale ordinativo di fornitura emesso a cura del Servizio Sicurezza come specificato al successivo articolo 10.

Il corrispettivo della fornitura e posa in opera per l'intero periodo di 36 mesi, conseguente al ribasso d'asta proposto dall'aggiudicatario pari al 12.24 %, non potrà eccedere l'importo complessivo di € 1.134.457,96015 al netto dell'iva, come dettagliato nel precedente Art.8.

Tale importo è puramente indicativo, in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato all'emissione da parte del Servizio Sicurezza/Responsabile di Progetto dei singoli eventuali ordinativi di fornitura, senza che il contraente possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente accordo quadro, ovvero prezzi diversi dai prezzi unitari offerti in sede di gara.

Articolo 10 Ordinativi di fornitura

Con la stipula del contratto relativo al presente accordo quadro, il contraente si impegna ad effettuare la fornitura e la posa in opera richiesta con gli eventuali ordinativi, ogni qualvolta emessi dal Responsabile di Progetto Servizio Sicurezza.

Ciascun ordinativo di fornitura, sarà preceduto dal supporto alla progettazione come da art. 10 del capitolato tecnico, conterrà le seguenti

	indicazioni	
	<ul style="list-style-type: none"> • Centro per l'impiego di destinazione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • L'indirizzo di consegna; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • La descrizione e la quantità degli arredi da consegnare; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • I prezzi unitari iva esclusa, come risultante dall'offerta economica; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • L'importo totale dell'ordinativo iva esclusa; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • La data di consegna degli arredi, concordata tra il RDP, Dec e referente del contratto indicato all'Art 14.; 	
	<p style="text-align: center;">Art.11 Oneri a carico dell'aggiudicatario della fornitura.</p>	
	Sono a carico dell'affidatario, intendendosi remunerati con i corrispettivi	
	derivanti dai singoli ordinativi, tutti gli oneri, le spese ed i rischi	
	relativi all'esecuzione della fornitura e posa in opera complessivamente	
	intesa, come individuato nel presente contratto accordo quadro, nonché ogni	
	attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento della stessa e	
	per un ottimale adempimento di tutte le obbligazioni previste.	
	L'esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a	
	perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le	
	condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente	
	contratto di accordo quadro, negli ordinativi di fornitura e nel relativo	
	capitolato tecnico descrittivo prestazionale e nei suoi allegati, e	
	nell'offerta tecnica e suoi allegati.	
	L'esecutore è tenuto altresì a rispettare:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Obblighi afferenti il pagamento delle spese contrattuali; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Obblighi afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Obblighi afferenti il rispetto dei protocolli d'intesa e di 	

	integrità;	
	<ul style="list-style-type: none"> • Obblighi assicurativi e previdenziali; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Obblighi afferenti il rispetto di normative ambientali; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Obblighi afferenti all'articolo 47 e in generale a tutta la normativa prevista dalla L.108/2021 ss.mm.ii. c.d. PNRR in quanto applicabile; 	
	L'aggiudicatario si obbliga inoltre, nell'esecuzione degli eventuali singoli	
	ordinativi di fornitura, al rispettare tutte le indicazioni relative alla	
	buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal	
	Dec o dal Responsabile di Progetto.	
	L'aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente al Servizio	
	Sicurezza, indipendentemente dalla ricezione di ordinativi, e nella vigenza	
	dell'accordo quadro medesimo, ogni modificazione intervenuta negli assetti	
	societari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed	
	amministrativi.	
	Il fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri	
	dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative regolamentari vigenti in	
	materia di lavoro, previdenza, assicurazioni, sicurezza infortunistica,	
	assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.	
	In particolare, l'esecutore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle	
	obbligazioni derivanti dal presente accordo quadro tutte le norme di cui al	
	D. Lgs. N°81/2008 e ss.mm.ii, si rinvia all'art.27 del presente contratto.	
	L'esecutore si obbliga a cooperare con il Dec nominato in sede di verifica	
	della conformità delle prestazioni contrattuali con particolare riferimento	
	alle verifiche in corso di esecuzione.	
	Ai sensi dell'art. 105, comma 9 del Codice e ss.mm.ii. l'affidatario è	

tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale in vigore per il settore e per la zona territoriale nella quale si eseguono le prestazioni nei confronti dei propri dipendenti.

Art. 12 Termini di esecuzione e penali

L'affidatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali previste nel capitolato speciale, in caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:

a) una penale misura giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto di ciascun ordinativo per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della fornitura rispetto ai termini previsti;

b) Una penale in misura giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto di ciascun ordinativo per ogni giorno di ritardo nella sostituzione dei prodotti oggetto di contestazione, nonché dei prodotti riscontrati non conformi a seguito delle verifiche di conformità delle prestazioni contrattuali;

c) Una penale in misura giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto di ciascun ordinativo per ogni giorno di ritardo nell'invio del resoconto della fornitura;

d) Una penale in misura pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto di ciascun ordinativo di fornitura per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;

e) Una penale in misura giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare netto di ciascun ordinativo per la mancata o

	ritardata osservanza degli ordini direttive impartite dal Dec o dal	
	responsabile di progetto;	
	f) Salvo che non costituisce causa di risoluzione del contratto, una	
	penale in misura giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'ammontare	
	netto di ciascun ordinativo per ogni giorno di ritardo nella ripresa	
	della fornitura, a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini	
	impartiti dal Dec o dal responsabile di progetto;	
	g) Una penale pari al 1% dell'ammontare netto di ciascun ordinativo nel	
	caso di violazione di uno degli impegni assunti con l'accettazione	
	degli artt. 2 e 4 del Patto di integrità;	
	h) Una penale pari allo 0,6 per mille per il mancato o ritardato invio,	
	entro 6 mesi dalla conclusione del contratto come previsto dall'art.	
	47 comma 3 e 3bis L.108/2021 della relazione di genere sulla	
	situazione del personale maschile e femminile;	
	Le penali applicate, ai sensi dell'articolo 50, comma 4 Legge 108/2021	
	ss.mm.ii, non possono comunque superare, complessivamente, il 20%	
	dell'ammontare netto del singolo ordinativo. In tal caso il responsabile di	
	progetto propone la risoluzione dell'intero accordo quadro per grave	
	inadempimento.	
	Gli eventuali inadempimenti contrattuali per ciascun ordinativo che daranno	
	luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno	
	contestati per iscritto dal responsabile di progetto su proposta del Dec	
	all'esecutore.	
	L'esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie	
	deduzioni/giustificazioni al Responsabile di progetto nel termine massimo di	

	5 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della	
	contestazione.	
	Qualora le giustificazioni addotte, a giudizio insindacabile del	
	Responsabile di progetto sentito il Dec, non fossero ritenute accoglibili,	
	ovvero non fossero presentate nel termine di anzi previsto, saranno	
	applicate all'esecutore le penali come sopra indicate a decorrere	
	dall'inizio dell'inadempimento.	
	L'incameramento delle penali sarà effettuato nell'ambito del conseguente	
	provvedimento di liquidazione della relativa fattura, ovvero anche di	
	fatture successive, nel caso in cui l'importo della stessa dovesse eccedere	
	il valore della prestazione oggetto di contestazione.	
	La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non	
	esonera e nel suo caso l'esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la	
	quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento	
	della medesima penale.	
	L'esecutore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal	
	presente articolo non precludono il diritto di Aspal di richiedere il	
	risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
	Art.13 Contabilizzazione della fornitura a misura	
	Gli ordinativi di fornitura derivanti dal presente accordo quadro sono dati	
	a misura. Le prestazioni contrattuali saranno liquidate previa verifica di	
	conformità della fornitura secondo le indicazioni di cui all'articolo 15 del	
	presente contratto di accordo quadro.	
	Art. 14 Referente del contratto	
	Il Referente/coordinatore del presente contratto, per la ditta affidataria è	

il Sig. Laezza Luigi, nato a Afragola (NA) il 29/02/1964, C.F.

LZZLGU64B29A064A, quale figura di collegamento tra la Ditta e l'ASPAL.

La Ditta si impegna in caso di temporaneo impedimento del Referente alla sua sostituzione con altro soggetto di cui dovranno essere comunicati all'Agenzia i dati identificativi.

Articolo 15 Fatturazione e pagamenti

1. L'Amministrazione procederà, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite, al pagamento del corrispettivo a seguito di emissione di regolare fattura da parte della ditta appaltatrice.

2. Le fatture verranno emesse l'ultimo giorno del mese durante il quale la ditta avrà eseguito la fornitura, comprendendo tutti gli interventi eseguiti e specificando la sede del Centro per l'Impiego in cui è stata eseguita la fornitura e posa in opera.

3. I pagamenti verranno effettuati nel termine di 30 giorni dalla data di protocollo in entrata della fattura e in subordine dall'accertamento della regolarità della fornitura (verifica di conformità). Nel caso in cui la fattura sia emessa prima dell'accertamento della regolarità della fornitura, il conteggio dei 30 giorni decorrerà dalla data del verbale di verifica di regolare esecuzione, in conformità a quanto indicato nel D. Lgs. 192/2012.

4. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., sull'importo netto progressivo della fornitura è operata una ritenuta dello 0,50%, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

5. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa/quantitativa relative alla presente fornitura a favore dell'ASPAL, interrompono i termini di pagamento della fornitura oggetto di

contestazione, fino alla soluzione definitiva del problema.

Articolo 16 Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3

della legge n. 136/2010 così come modificata dalla Legge 217/2010 di

conversione del D.L. 187/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei

movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto.

2. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni, come previsti dall'art. 3 della legge

136/2010, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto

previsto dal comma 9-bis dello stesso articolo 3.

3. Il conto corrente bancario o postale dedicato (o gli altri strumenti

d'incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle

operazioni) comunicato dalla Ditta relativamente al presente contratto è:

████████████████████

4. La persona delegata a operare è:

- LAEZZA VINCENZO Codice Fiscale ██████████;

5. La Ditta si impegna a comunicare tempestivamente alla ASPAL ogni modifica

intervenuta nei dati succitati.

Articolo 17 Clausola limitativa della proponibilità delle eccezioni

1. La ditta Laezza S.p.A. non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al

fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal

presente contratto.

2. Tutte le riserve che la ditta intende formulare a qualsiasi titolo devono

essere avanzate mediante PEC alla ASPAL e documentate con l'analisi

dettagliata delle somme di cui ritiene aver diritto.

Articolo 18 Disposizioni antimafia

L'Appaltatore dichiara di conoscere tutte le norme in materia di lotta alla mafia contenute nelle disposizioni vigenti (di cui al D.lgs. n. 159/2011 e altre in materia) e prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto è subordinata al rispetto della vigente normativa antimafia.

In particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell'organo di amministrazione dell'Impresa non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongono misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla legislazione antimafia né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni ovvero pronunciate condanne che comportino la incapacità di concludere contratti con la Pubblica Amministrazione.

L'Appaltatore si impegna a comunicare immediatamente all'Aspal, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico delle società costituenti l'Aggiudicatario, dei legali rappresentanti delle società medesime, nonché degli eventuali altri componenti degli organi di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
- ogni variazione della composizione societaria di ciascuna impresa dell'Aggiudicatario eccedente il 2%;
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto

Articolo 19 Codice Identificativo di Gara e codice unico di progetto

1. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto

	previsto dal comma 5, dell'art. 3 della legge n. 136/2010 così come	
	modificata dalla Legge 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010,	
	gli strumenti di pagamento relativi al presente contratto, con	
	riferimento a ciascun movimento finanziario posto in essere dalla	
	stazione appaltante, dovranno riportare il codice identificativo di	
	gara - CIG: 9535533AEC	
	2. Codice Unico di Progetto: D71D21000120006	
	Articolo 20 Direttore dell'esecuzione	
	1. Il Direttore dell'esecuzione del presente contratto, a supporto del RdP,	
	ai sensi dell'art. 101, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii	
	è il Geom. Marco Dore.	
	Articolo 21 Garanzie	
	1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente	
	contratto la Ditta costituisce, secondo quanto previsto dall'art. 24 del	
	Disciplinare di gara, cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria n.	
	1937481, rilasciata il 20/12/2022 dalla REVO Insurance S.p.A., dell'importo	
	di Euro 55.543,06 determinata ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D. lgs	
	50/2016 e ss.mm.ii, considerando il ribasso offerto del 12.24%, ridotto in	
	relazione al possesso delle Certificazioni ISO 14001:2015 e ISO 9001:2015,	
	che si allega al presente contratto per farne parte integrante e	
	sostanziale.	
	2. La Ditta ha presentato:	
	- polizza assicurativa n. 107022596, rilasciata dalla GROUPAMA Assicurazioni	
	S.p.A. con allegata Quietanza del 09.01.2023 per la responsabilità civile	

	derivante dai rischi connessi all'appalto, con un massimale di Euro	
	3.000.000,00, con scadenza 31.12.2023.	
	- polizza assicurativa RC PRODOTTI n. 409298632, rilasciata dalla AXA	
	Assicurazioni S.p.A. il 20.01.2023, con scadenza 31.12.2024.	
	Le coperture assicurative devono essere garantite per tutta la durata del	
	contratto, pertanto, la Ditta si impegna presentare copia delle relative	
	quietanze di pagamento.	
	Articolo 22 Cessione e modifica del contratto	
	1. Secondo quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il	
	contratto di fornitura non può essere ceduto a terzi a pena di nullità,	
	salvo quanto previsto nel comma 4 del citato articolo e nell'articolo 106,	
	comma 1, lettera d).	
	2. Trova applicazione l'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 per il	
	presente contratto d'appalto.	
	Articolo 23 Revisione dei prezzi	
	I prezzi di ciascuna fornitura, utilizzati per il calcolo del corrispettivo	
	contrattuale, saranno quelli desunti dal ribasso offerto in sede di gara	
	applicato ai prezzi unitari dei prodotti, offerti dall'aggiudicatario e	
	elencati nel Listino .xlsx, allegato all'offerta economica "Allegati	
	generici" per l'Accordo quadro e si intendono comprensivi di ogni onere di	
	imballaggio, facchinaggio, trasporto, carico, scarico a destinazione,	
	consegna presso i luoghi di montaggio ed installazione al piano, nonché di	
	qualsiasi altro onere o spesa necessari per la corretta esecuzione della	
	fornitura e dei servizi accessori.	

	I prezzi offerti, al netto di I.V.A. e comprensivi di ogni ulteriore spesa	
	per supporto progettazione, trasporto, imballo, consegna in magazzino,	
	eventuale deposito di contenitori o materiale di imballaggio ecc., si	
	intendono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'accordo quadro.	
	Durante il primo anno di durata (12 mesi dalla sottoscrizione del primo	
	ordinativo di fornitura) dell'Accordo quadro il Fornitore non potrà	
	richiedere l'aggiornamento e/o la revisione dei prezzi, per aumento del	
	costo dei materiali, della mano d'opera o per ogni altra circostanza	
	sfavorevole che possa verificarsi dopo la presentazione dell'offerta,	
	qualunque ne sia l'incidenza sulle spese di esecuzione della fornitura.	
	I prezzi potranno essere soggetti a revisione a decorrere dal secondo anno	
	di durata dell'Accordo quadro, su richiesta documentata del Fornitore, ai	
	sensi dell'Art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. Ai prezzi in vigore	
	verrà applicato l'"Indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera	
	collettività (NIC) - variazioni percentuali indici NIC, per Gruppi",	
	calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica e pubblicato nel mese di	
	adeguamento sul sito internet dell'Istituto. Il capitolo di spesa di origine	
	dell'indice sarà quello relativo a "Mobili, articoli e servizi per la casa"	
	ed il gruppo di prodotti sarà quello relativo a "Mobili ed altri articoli di	
	arredamento".	
	Qualora non fosse disponibile il suddetto indice (variazioni percentuali per	
	Gruppi), si farà riferimento all'"Indice Nazionale dei prezzi al consumo per	
	l'intera collettività (NIC)", pubblicato nel mese di adeguamento.	

	I prezzi aggiornati saranno applicati per gli Ordinativi di fornitura	
	stipulati dal secondo anno di durata dell'Accordo quadro, senza nessun	
	effetto sulle precedenti forniture.	
	La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna	
	annualità.	
	Articolo 24 Cessione del credito	
	1. Alla Ditta aggiudicataria è vietato procedere alla cessione del credito	
	senza parere favorevole dell'ASPAL.	
	Articolo 25 Relazione di genere ex art.47 c. 3 e 3 bis L. 108/2021	
	La Ditta Laezza S.p.A. si obbliga entro 6 mesi dalla conclusione del	
	contratto a consegnare alla stazione appaltante:	
	1. la certificazione di cui all'articolo 17, Legge 12 marzo 1999, n. 682,	
	ossia la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in	
	regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;	
	2. una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla	
	suddetta Legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti ricevuti nei 3	
	anni antecedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte, da	
	trasmettere alle rappresentanze sindacali aziendali.	
	In caso di mancata presentazione dei documenti sopracitati, verranno	
	applicate le penali previste all'art. 12 del presente contratto.	
	Articolo 26 Assunzioni ex art. 47 comma 4 L. 108/2021	
	Ai sensi dell'art. 47 comma 4 del Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77	
	convertito in Legge n.29 luglio 2021 n.108, l'aggiudicatario si obbliga, ad	
	assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie	
	per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso	

	connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione	
	ferminile, precisando che tale obbligo è riferito unicamente alle assunzioni	
	eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto, o per realizzazione	
	di attività ad esso connesse o strumentali;	
	Articolo 27 DUVRI	
	Il Documento unico di valutazione dei rischi, è stato trasmesso alla Ditta,	
	tramite mail in data 23.01.2023. In tale documento non sono indicati i	
	rischi specifici propri dell'attività della Ditta e dell'Amministrazione	
	contraente. Pertanto, per quanto non specificato nel DUVRI sia l'Aspal che	
	la Ditta si atterrano alla normativa di legge vigente in materia di	
	sicurezza ed igiene del lavoro ed alle norme di buona tecnica.	
	Articolo 28 - Risoluzione del contratto	
	Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola	
	risolutiva espressa) qualora si verifichi una delle situazioni di seguito	
	elencate:	
	- riscontrata non veridicità totale o parziale delle dichiarazioni e	
	dei contenuti della documentazione dell'offerta, ove accertata	
	successivamente alla stipulazione del contratto;	
	- malafede, frode o negligenza nell'esecuzione del servizio, che fanno	
	venire meno del rapporto fiduciario;	
	- inadempienza accertata alle disposizioni normative in materia di	
	rapporto di lavoro, di previdenza e di assistenza sociale;	
	- il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante	
	l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando o nel presente	
	capitolato di gara in capo all'aggiudicatario;	

	- arbitrario abbandono o sospensione, non dovuti a cause di forza	
	maggiore, di tutto o parte del servizio oggetto del contratto;	
	- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non	
	eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;	
	- esecuzione parziale o intempestiva dell'attività commissionata;	
	- mancata reintegrazione del deposito cauzionale a seguito di richiesta	
	dell'Amministrazione;	
	- cessazione dell'attività o sottoposizione dell'aggiudicatario a	
	fallimento o altra procedura concorsuale, salvo quanto previsto dal D.Lgs.	
	n. 50/2016;	
	- cessione (anche parziale) del contratto o subappalto non autorizzato.	
	- esecuzione di transazioni di pagamento senza avvalersi di conto	
	corrente dedicato bancario o postale ai sensi dell'art. 15 ex L. n.	
	136/2010.	
	Qualora l'Amministrazione accerti la sussistenza di tali ipotesi, il	
	contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di	
	apposita comunicazione via PEC di volersi avvalere della clausola	
	risolutiva.	
	Fuori dai casi indicati, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il	
	contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c., al verificarsi di	
	inadempimenti e/o adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni	
	contrattuali, previa contestazione degli addebiti all'appaltatore e	
	successivo contraddittorio, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016,	
	anche per il caso di ritardo grave ai sensi dell'art. precedente.	
	In ogni caso è fatto salvo ogni diritto dell'Amministrazione di procedere	

	per tutti i danni subiti in conseguenza della risoluzione anticipata del	
	contratto e di intraprendere ogni altra azione opportuna per la tutela dei	
	propri diritti.	
	In caso di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante dispone, con	
	preavviso di venti giorni da parte del RUP, la redazione dello stato di	
	consistenza dei servizi già eseguiti. All'aggiudicatario sarà erogato il	
	pagamento corrispondente alle prestazioni esattamente adempiute sino al	
	giorno in cui si ha per avvenuta la risoluzione contrattuale, detratte le	
	spese, gli oneri e l'eventuale risarcimento dei danni. La risoluzione del	
	contratto comporta l'incameramento a pieno titolo della cauzione prestata.	
	L'Amministrazione potrà provvedere all'affidamento dello stesso servizio al	
	concorrente immediatamente successivo in graduatoria o a terzi, rivalendosi	
	sull'appaltatore dell'eventuale maggior costo sostenuto rispetto a quello	
	derivante da esatto adempimento. L'eventuale affidamento a terzi del	
	completamento del servizio sarà comunicato all'aggiudicatario inadempiente	
	con indicazione del nuovo affidatario, dei nuovi termini di esecuzione e del	
	relativo importo. In sede di liquidazione finale dei servizi dell'appalto	
	risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore	
	inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad	
	altra impresa i servizi.	
	L'Amministrazione ha, inoltre, facoltà di differire l'erogazione	
	dell'eventuale saldo dovuto al momento della risoluzione, in attesa di	
	quantificare il danno che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire, onde	
	procedere, conseguentemente, all'eventuale trattenimento delle somme	
	corrispondenti.	

Articolo 29 - Recesso

La Stazione Appaltante potrà recedere dagli impegni assunti con il presente contratto nei confronti dell'Appaltatore ex art. 1373 del c.c., in qualunque momento qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto o ne rendano impossibile la sua conduzione a termine: il recesso sarà comunicato via PEC.

Decorso il termine di 20 giorni dalla formale comunicazione di esercizio del diritto di recesso, l'Amministrazione prende in consegna il servizio ed effettua la verifica della conformità. In tal caso l'Amministrazione si

obbliga a pagare all'aggiudicatario un'indennità corrispondente alle prestazioni esattamente eseguite al momento del recesso e all'ammontare delle spese sostenute, sulla base della verifica di conformità effettuata.

L'Appaltatore rinuncia espressamente, sin d'ora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga quanto previsto dall'art. 1671 del c.c.

Inoltre l'ASPAL si riserva la possibilità di recedere dal contratto, anche per causa non imputabile alla Ditta aggiudicataria, in qualsiasi momento prima della scadenza naturale del medesimo con semplice preavviso di 60 giorni, senza che la Ditta appaltatrice possa avanzare riserva alcuna o richiesta di indennizzo o pretese di alcun titolo qualora si decidesse l'interruzione e/o la soppressione del servizio fornitura oggetto del presente contratto.

Articolo 30 Privacy

	I dati personali conferiti dalla Ditta saranno raccolti e trattati dalla	
	ASPAL esclusivamente per le finalità connesse al presente contratto secondo	
	le modalità e le finalità di cui al D.Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di	
	protezione dei dati personali" così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018	
	recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle	
	disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del	
	Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone	
	fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera	
	circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento	
	generale sulla protezione dei dati)", informativa consultabile al link:	
	https://www.aspalsardegna.it/wp-content/uploads/2022/03/informativaprivacyaspalappalti.pdf	
	Titolare del trattamento è l'Agenzia Sarda per le politiche attive del	
	Lavoro, con sede legale in Cagliari, via Is Mirrionis 195, Codice Fiscale e	
	P.Iva 92028890926, legalmente rappresentata dalla Dr.ssa Maika Aversano.	
	Articolo 31 Trasparenza	
	1. L'appaltatore espressamente ed irrevocabilmente: a) dichiara che non vi è	
	stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente	
	contratto; b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere	
	ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese	
	collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di	
	intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del	
	presente contratto; c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo,	
	somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno	
	onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli	

	obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi	
	fini.	
	2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni	
	rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'appaltatore non rispetti gli	
	impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente	
	contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli	
	effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa dell'appaltatore,	
	che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti	
	dalla risoluzione.	
	3. L'Amministrazione procederà, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, a	
	pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui D.Lgs.	
	n.33/2013 del sito istituzionale i resoconti della gestione finanziaria al	
	termine dell'esecuzione del presente contratto.	
	Articolo 32 Foro competente	
	Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione,	
	esecuzione, validità ed efficacia del presente contratto e che non fosse	
	possibile definire utilmente in via amministrativa è competente in via	
	esclusiva il Foro di Cagliari, con esclusione del giudizio arbitrale.	
	Articolo 33 Registrazione, spese contratto e spese di pubblicazione	
	Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della	
	Ditta. Il presente contratto viene stipulato mediante scrittura privata ed è	
	soggetto a registrazione solo in caso d'uso. E' dovuta l'imposta di bollo,	
	mediante apposizione sull'atto di una marca da bollo ogni 4 facciate,	
	secondo quanto previsto dal DPR 642/1972. Il presente atto, quale documento	
	informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 445/2000 e del D. Lgs n.	

	82/2005 e rispettive norme collegate, bollato nei modi di legge ed integrato	
	a tutti gli effetti dagli allegati 1) e 2) viene dalle parti così sotto	
	scritto.	
	Come previsto dall'art.22 del disciplinare di gara verrà chiesto il rimborso	
	delle spese di pubblicazione secondo le fatture liquidate alla ditta a cui è	
	stata affidata la pubblicazione.	
	Articolo 34 Allegati	
	Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti	
	allegati:	
	1) capitolato tecnico e allegati;	
	2) Offerta economica;	
	Per l'ASPAL	
	Il Direttore ad interim del Servizio Sicurezza	
	Dott.ssa Antonella Delle Donne	
	Per la Laezza S.p.A.	
	Il Legale rappresentante	
	Sig. Laezza Vincenzo	
	Il Sottoscritto Laezza Vincenzo in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere	
	particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti	
	richiamati in contratto. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sot-	
	toscritto, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa, dichiara di accettare tutte le condizio-	
	ni e patti contenuti nel contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenu-	
	to con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e con-	
	dizioni di seguito elencate:	

